

Sezione QUARTA - Garanzie del Rischio assicurato**CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è operante per fatti dell'attività aziendale, in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per quanto previsto nel presente contratto come espressamente disciplinato alle singole voci con riguardo alle spese, competenze ed onorari dei Professionisti liberamente scelti dagli Assicurati con studio presso il Distretto di Corte d'Appello competente e specificatamente comprende:

- Legale
- Perito ove sussista contestazione e Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) in giudizio
- Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) in giudizio
- Arbitro di parte e terzo Arbitro per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati
- Investigatore privato abilitato per la ricerca di prove a difesa in sede penale
- Interprete per l'assistenza nel corso di interrogatorio e Traduttore per gli atti di causa, per sinistri avvenuti nell'Europa Geografica
- Professionisti nominati dall'Autorità competente
- Spese legali, peritali relative ai procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita
- Oneri fiscali relativi al sinistro di cui all'Art. XIX.4
- Spese di soccombenza liquidate giudizialmente
- Spese di giustizia penale (Art. 535 C.p.p. 1°co.)
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro gli Assicurati nel giudizio penale (Art. 541 C.p.p.)
- Spese per accertamenti effettuati dalla società per l'acquisizione di certificati o documenti equipollenti

CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI**SOGGETTI ASSICURATI**

- Azienda contraente.
- Titolare, amministratori, soci, famigliari che prestano attività lavorativa in modo continuativo, legale rappresentante, dirigenti, quadri, altri soggetti delegati o preposti dall'azienda o comunque a cui la legge attribuisce funzioni di responsabilità, rappresentanza, nell'esercizio della specifica attività svolta in nome e per conto dell'Azienda Contraente.
- Dipendenti regolarmente assunti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti inquadrati a norma di legge, agenti rappresentanti.

BENI ASSICURATI

- Sede Legale dell'Azienda o una Filiale o un Fondo rustico di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e loro contenuto: è necessaria l'identificazione in polizza.
- Altre Filiali o Fondi rustici di proprietà o in conduzione con contratto intestato al Contraente e loro contenuto, identificati in polizza e per i quali sia stato pagato il relativo sovrappremio.

CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE

Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE IN SEDE CIVILE, PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI**SEDE CIVILE****VERTENZE EXTRACONTRATTUALI**

RECUPERO DANNI SUBITI DAL CONTRAENTE E/O ASSICURATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE ASSICURATA PER FATTO ILLECITO DI TERZI comprese le spese per la formulazione di denuncia-querela a condizione che sia stato depositato Atto di Costituzione di Parte Civile per:

- **DANNI ALLA PERSONA**, anche quali pedoni, trasportati su qualsiasi mezzo pubblico o privato, conducenti di veicoli non targati né soggetti all'assicurazione obbligatoria quali, a titolo esemplificativo, bicicletta, monopattino, skateboard.

- **DANNI AGLI IMMOBILI ASSICURATI** comprese pertinenze, attrezzature e contenuti, ecc.
- **DANNI AI BENI E ALL'ATTIVITÀ ASSICURATA**, compresi veicoli e/o parco mezzi di proprietà del Contraente e/o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso.

Esclusioni: fatti derivanti dalla circolazione veicoli per i quali sia prevista la copertura RCA.

<i>Tipologie di circolazione</i>	<i>Operatività della garanzia</i>
<i>Area pubblica (es. strada statale)</i>	<i>Garanzia esclusa</i>
<i>Area privata equiparata ad area pubblica (es. area di servizio dell'autostrada, parcheggio supermercato per i clienti)</i>	<i>Garanzia esclusa</i>
<i>Area privata non equiparata ad area pubblica (es. cortile dell'azienda adibito a carico e scarico merci, cantiere)</i>	<i>Garanzia operante ove non sia prevista copertura RCA</i>

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI degli immobili assicurati. Per quanto attiene le vertenze in materia di usucapione, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa.

VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA EXTRA CONTRATTUALE PER GLI IMMOBILI ASSICURATI

Esclusioni: vertenze derivanti da morosità.

CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA, CONCORRENZA SLEALE, DIRITTO D'AUTORE: la garanzia è prestata a favore del Contraente e/o Assicurati per azioni di risarcimento danni promosse o subite. Massimale Euro 12.000 per vertenza e Euro 25.000 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7).

L'assicurazione vale per fatti comprovati da data certa e documentazione scritta e conosciuti per la prima volta dal Contraente e/o Assicurati trascorso il periodo di carenza di 12 mesi dal perfezionamento del contratto (Artt. 1892, 1893 Cod. Civ.) ed è prevista:

- per azioni di risarcimento **danni subiti** a seguito di fatti posti in essere da terzi: rimborso a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato;
- per azioni di risarcimento **danni arrecati** a terzi: rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato.

Esclusioni: vertenze inibitorie o comunque finalizzate a far cessare gli atti illeciti, se non promosse contestualmente all'azione di risarcimento danni, definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, rinuncia alla lite da parte del Contraente e/o Assicurato.

DIFESA PER ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI: l'assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta e non venga comminata la sanzione pecuniaria civile.

Esclusioni: vertenze definite con transazione.

VERTENZE CONTRATTUALI

L'assicurazione vale per fatti comprovati da data certa e documentazione scritta, sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. Fermo il disposto degli Artt. 1892, 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze.

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA e AL CONTRAENTE: la garanzia comprende le **VERTENZE FINALIZZATE AD OTTENERE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO** nonché il **RECUPERO DEI DANNI** subiti per inadempienze contrattuali di controparte.

E' fatto salvo quanto previsto alla voce *Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali.*

Esclusioni: vertenze di competenza del Giudice del Lavoro, fatto salvo quanto previsto alla specifica voce *Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti.*

CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPALTO e SUBAPPALTO COMMISSIONATI DA e AL CONTRAENTE: la garanzia comprende le **VERTENZE FINALIZZATE AD OTTENERE L'ESATTO ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO e SUBAPPALTO**, nonché il **RECUPERO DEI DANNI** subiti per inadempienze contrattuali di controparte.

Sono comprese le controversie con Enti Pubblici trattate avanti l'Autorità Giudiziaria Civile e le azione di rivalsa nei confronti del Committente, imprese appaltanti e subappaltatrici.

E' fatto salvo quanto previsto alla voce *Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali.*

Esclusioni: vertenze derivanti da partecipazione e assegnazione di appalti.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI PER CONTRATTI STIPULATI DAL CONTRAENTE: la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte, del Perito e/o del Consulente Tecnico di parte se nominato. Comprende, altresì, il terzo Arbitro e/o terzo Perito e/o Consulente per la quota a carico del Contraente e/o Assicurati.

VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia comprende Arbitrato, Mediazione, Negoziazione Assistita e Azione Legale e vale per ogni contratto stipulato dal Contraente e/o Assicurati per il rischio oggetto della presente polizza. La garanzia è prestata al fine di far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della compagnia.

L'insorgenza del sinistro è fissata nella prima contestazione o inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o liquidazione parziale, manifestati e formulati dalla compagnia di assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 giorni dalla denuncia di sinistro.

Per l'Arbitrato si rinvia a quanto previsto alla voce *Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali per contratti stipulati dal Contraente.*

La garanzia è operante per denunce validamente presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

CARENZA NELLE VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Polizza Perfezionata	02/01/2018	02/01/2018
Data decorrenza della garanzia trascorso il periodo di carenza di 90 gg.	03/04/2018	03/04/2018
Data della Denuncia del sinistro alla controparte-compagnia di assicurazione	05/06/2018	05/03/2018
Sinistro liquidabile	SI	NO

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI RELATIVE AI VEICOLI di proprietà del Contraente o detenuti a qualsiasi titolo dallo stesso.

Esclusioni: vertenze in materia di intermediazione-compravendita e permuta di tali beni, fatti della circolazione.

VERTENZE CONTRATTUALI RELATIVE AGLI IMMOBILI ASSICURATI

Esclusioni: controversie in qualità di proprietario in materia di locazione, comodato, uso, abitazione.

VERTENZE RELATIVE ALLA LOCAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI nonché all'AFFITTO D'AZIENDA: azioni a tutela dei diritti del Contraente e/o Assicurati in qualità di conduttori e/o affittuari.

Esclusioni: vertenze derivanti da morosità.

VERTENZE CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI DI NATURA CONTRATTUALE RELATIVI AGLI IMMOBILI ASSICURATI

Esclusioni: vertenze derivanti da morosità.

MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE degli IMMOBILI ASSICURATI a condizione che il valore di lite non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi dei lavori contestati di valore superiore a Euro 100.000.

VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti (Art. 2094 e ss. Cod. Civ.), famigliari che prestano attività in modo continuativo, lavoratori interinali, agenti rappresentanti, e comunque vertenze di competenza del Giudice del Lavoro, intraprese dalla Azienda Contraente e/o dal Soggetto variamente operante con l'Azienda con rapporto di lavoro fondato su contratto scritto.

L'assicurazione vale per fatti insorti trascorso il periodo di carenza di 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'assunzione del Soggetto coinvolto nel sinistro.

La garanzia comprende altresì la tutela del Contraente/Legale Rappresentante come previsto alla voce *Difesa in sede penale e per illeciti amministrativi.*

Massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, salvo sia previsto massimale inferiore; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7).

Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

Esclusioni: ricorsi collettivi, vertenze con soci lavoratori, soci d'opera, associati in partecipazione, spese di soccombenza.

CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia.
ESEMPIO: per le vertenze contrattuali la garanzia è prestata trascorsi 120 gg. dal perfezionamento del contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Esempio di CARENZA		
Polizza Perfezionata	02/01/2018	02/01/2018
Periodo di carenza contrattualmente previsto	120 gg.	120 gg.
Data Sinistro	05/07/2018	25/03/2018
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza	03/05/2018	03/05/2018
Sinistro liquidabile	SI	NO

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi.

Il sinistro si considera insorto alla data cui è riferito il danno di cui il terzo chiede il risarcimento.

Massimale Euro 12.000 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7).

- Se il Contraente e/o Assicurati sono chiamati a rispondere in via stragiudiziale per danni arrecati a terzi o sono convenuti in sede di mediazione, procedura di negoziazione assistita, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene ad esaurimento del massimale della eventuale polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale ivi assicurato.

Gli Assicurati si impegnano, nell'eventuale azione di resistenza in sede civile, a formulare specifica domanda di condanna al rimborso delle spese di lite, a prescindere dall'esito della controversia, nei confronti del proprio assicuratore R.C. (Art. 1917, comma 3, Cod. Civ.).

- Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente e/o Assicurati abbiano denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione dello stesso, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

- Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile o la Garante si costituisca in nome proprio, per lo specifico rischio, la garanzia è prestata per la fase stragiudiziale e/o per l'intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.

È fatto salvo quanto previsto alla voce *Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale, diritto d'autore.*

Esclusioni: mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile a causa di inadempimento degli Assicurati in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, assenza di polizza di Responsabilità Civile ove obbligatoria per legge, dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa.

SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La copertura è operante con efficacia retroattiva con le modalità e i termini previsti dall'Art. I - Decorrenza e operatività della garanzia.

La copertura in sede penale e per illeciti amministrativi è prestata anche per la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato, ovvero in tutti i casi in cui sia richiesta dall'Autorità Competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

Sono comprese altresì le spese legali e peritali per ottenere il dissequestro dei beni del Contraente e/o Assicurati, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, nonché in qualità di persona informata sui fatti.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali. La Società prende atto dell'incarico conferito al Legale liberamente scelto dal Contraente e/o Assicurati, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese per la presentazione del ricorso all'Autorità Competente, in ogni ordine e grado, avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, subordinatamente all'accoglimento anche parziale del ricorso.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE

- **DIFESA PENALE:** rimborso spese per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose. La garanzia è subordinata ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato.

Esclusioni: casì di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -cd. patteggiamento-, ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva, nonché ammissione all'oblazione.

- **DIFESA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI:** rimborso spese per ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi, subordinatamente all'accoglimento integrale del ricorso.

Esclusioni: procedimenti innanzi la Corte di Cassazione.

CAPITOLO 5 - COPERTURE PERSONALIZZATE

(valide se richiamate in polizza)

TUTELA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE PENALE e PER ILLECITI AMMINISTRATIVI

La copertura è prestata esclusivamente per quanto previsto al Capitolo 4 alla voce *Sede penale e Illeciti amministrativi*.

RIMBORSO SPESE LEGALI CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La Società, ad avvenuta definizione, garantisce il rimborso delle spese legali assicurate applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali e peritali assicurato.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA - È la quota di spese legali e peritali che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si calcola sul massimale e il suo ammontare è quindi definibile a priori. **ESEMPIO:** Nel caso in cui venga stipulata una Polizza con copertura personalizzata di franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale assicurato (ossia dedotto il 10% di Euro 12.000), qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 10.000 (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà pari a Euro 8.800; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 1.000 (Ipotesi b), non è previsto esborso da parte della Compagnia.

Esempio di FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Franchigia fissa e assoluta 10% del massimale assicurato	1.200 (10% di 12.000)	1.200 (10% di 12.000)
Spese legali sostenute dall'Assicurato	10.000	1.000
Spese legali liquidate da Uca all'Assicurato	8.800	0

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

CAPITOLO 6 - RISCHI PARTICOLARI

2/2 - ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, ISTITUTI DIDATTICI, CONVITTI, ORATORI

L'assicurazione è prestata per il Contraente, i componenti del Consiglio Direttivo, Soci, Allievi, Atleti per l'attività svolta a titolo dilettantistico, Dirigenti, Personale docente, Dipendenti, Alunni, compresi trasferimenti e escursioni organizzate dal Contraente.

- **CONTROVERSIE IN SEDE CIVILE TRA ASSICURATI:** a parziale deroga di quanto disposto dal Capitolo 9 - Esclusioni di Rischio, la garanzia comprende le Controversie tra Alunni, Associati e Tesserati Assicurati; nel caso di vertenze tra Assicurati e Componenti del Consiglio Direttivo la garanzia è prestata a favore di questi ultimi. Nel caso di conflitti di interesse tra Contraente e Assicurati, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

- **PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI ISTITUTI DIDATTICI PUBBLICI PER COLPA GRAVE** avanti Corte dei Conti e altre Autorità competenti per responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile.

Rimborso spese una volta accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità per colpa grave.

E' fatto salvo quanto previsto all'Art. XIII - *Altre assicurazioni - Patrocinio legale.*

Esclusioni: condanna per dolo degli Assicurati; archiviazione in istruttoria; sentenza di assoluzione, pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, nonché tutti i casi riconducibili a sanatoria, condono, definizione agevolata.

2/3 - AZIENDE AGRICOLE

La copertura comprende la Circolazione di trattori, macchine operatrici utilizzati per lo svolgimento dell'attività, se di proprietà del Contraente: la garanzia è subordinata all'operatività della polizza RCA.

CAPITOLO 7 - ESTENSIONI DI GARANZIA

(se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo sovrappremio)

A) MASSIMALE

La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimale per evento indicato sulla scheda di polizza.

La presente estensione non si applica per le coperture che prevedano un sottomassimale o un massimale delimitato per evento e/o per anno assicurativo.

B) SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e per illeciti amministrativi, trattati avanti l'Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e S. Marino. Qualora il Legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio presso il Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompresa l'Autorità competente a conoscere della vertenza, la Società corrisponde le Spese Legali anche di un Avvocato Domiciliatario. La garanzia per le spese dell'Avvocato Domiciliatario è prestata illimitatamente per numero vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di Euro 5.000.

Esclusioni: oneri per la trattazione stragiudiziale, spese di trasferta.

SPESE DI AVVOCATO DOMICILIATARIO - Nel caso in cui la polizza preveda un massimale di Euro 12.000 e le spese dell'Avvocato Domiciliatario ammontino a Euro 2.000, le stesse sono liquidate interamente dalla Compagnia (ipotesi a). Diversamente, se le spese dell'Avvocato Domiciliatario ammontano a Euro 5.000, le stesse sono liquidate nel limite di 1/4 del massimale assicurato (Euro 3.000), residuando a carico degli Assicurati Euro 2.000 (5.000 – 3.000) (ipotesi b).

Esempio di MASSIMO ESBORSO PER IL LEGALE DOMICILIATARIO	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Massimo esborso per Avvocato Domiciliatario	3.000	3.000
Spese Legali dell'Avvocato Domiciliatario	2.000	5.000
Spese legali liquidate agli Assicurati per l'Avvocato Domiciliatario	2.000	3.000
Spese legali sostenute dagli Assicurati per l'Avvocato Domiciliatario	0	2.000

La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.

C) AMBITO TERRITORIALE EUROPEO PER VERTENZE CONTRATTUALI

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio in ambito territoriale equipollente al Distretto di Corte d'Appello del Paese ove viene trattato il Giudizio.

Esclusioni: spese legali di Avvocato Domiciliatario, recupero crediti.

D) RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE

La Società demanda a Legali di propria scelta il bonario componimento della vertenza, anche in sede di Mediazione, per il recupero dei crediti vantati dall'Impresa Contraente, oggetto dell'attività dichiarata in polizza, il cui valore di lite sia superiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta.

Massimale Euro 5.000 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore; non si applica l'estensione A) *Massimale*.

L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.

Esclusioni: attività finalizzata a resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.

E) RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

Pagamento delle spese legali per il recupero dei crediti vantati dall'Impresa Contraente, oggetto dell'attività dichiarata in polizza, il cui valore di lite sia superiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta.

Massimale Euro 5.000 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore, comprensivo di Spese di soccombenza; non si applica l'estensione A) *Massimale*.

L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorso il periodo di carenza di 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino ed è prestata per 2 crediti per anno assicurativo che dovranno essere denunciati alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.

Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a 2 successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 12 mesi dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il Massimale di Euro 5.000 per vertenza, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali.

Esclusioni: attività finalizzata a resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.

CAPITOLO 8 – DELIMITAZIONI DI GARANZIA

(valide se richiamate in polizza)

T) DELIMITAZIONE DI GARANZIA PER CONTRATTI DI FORNITURA MERCI E PRESTAZIONI SERVIZI E CONTROVERSIE IN MATERIA DI APPALTO E SUBAPPALTO commissionati da e al Contraente

Fermo quanto previsto al Capitolo 4, alla voce *Vertenze contrattuali*, per le coperture sopraindicate, a parziale deroga di quanto previsto dal presente contratto, la garanzia è prestata con massimale di Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato; non si applica l'estensione A) Massimale (Capitolo 7). Rimborso delle spese legali con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 1.000.

CAPITOLO 9 - ESCLUSIONI DI RISCHIO

(Valide per tutte le garanzie, coperture personalizzate ed estensioni)

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa disciplina, estensione o per quanto non inerente al rischio assicurato. Non sono oggetto di copertura le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività assicurata, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio. È comunque fatto salvo quanto previsto alle specifiche garanzie.

Vertenze amministrative, partecipazione e assegnazione di appalti. Vertenze in materia societaria, contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine. Vertenze derivanti e comunque inerenti a intermediazione, compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, titoli obbligazionari, azioni, strumenti finanziari e derivati. Vertenze relative a contratti di locazione, comodato, uso, abitazione a terzi degli immobili assicurati. Controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, azioni di rivalsa esercitate dalle stesse. Vertenze relative a cessione-acquisto di Azienda, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; azioni revocatorie fallimentari; prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria; perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale. Fatti della circolazione ove sia prevista copertura RCA. Pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità. Spese di trasferta e di domiciliazione. Spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente; spese legali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti; spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Successioni, donazioni. Vertenze relative alla partecipazione in Società. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate.

Sono escluse le vertenze in ogni sede tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA.

Il testo del presente documento è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Il presente documento e la Scheda di polizza costituiscono il Contratto Assicurativo, che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.